

“POLITICA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLE VIOLENZE E DELLE MOLESTIE NEI LUOGHI DI LAVORO”

1. Premessa

1.1 La presente Politica di prevenzione delle molestie rappresenta una delle misure di prevenzione di cui la società intende dotarsi al fine di regolamentare comportamenti e disciplinare azioni per prevenire e/o contrastare condotte che configurino molestie, incluse le molestie sessuali, nei confronti delle/dei dipendenti, delle/dei collaboratrici/collaboratori e dei /delle terzi/e destinatari/e delle attività del Gruppo DIGITAL360.

2. Principi e finalità

2.1 La presente Politica mira alla prevenzione delle molestie e, nel caso in cui esse si verifichino, a garantire un ricorso immediato e semplice a procedure adeguate ad affrontare il problema e prevenirne il ripetersi.

2.2 Il Gruppo DIGITAL360 ripudia ogni forma di violenza, molestia, bullismo e mobbing, impegnandosi costantemente a rafforzare la propria responsabilità e a gestire le segnalazioni in modo responsabile e trasparente.

2.3 La società assicura la coerenza morale e il rispetto dei valori della persona, tutela la dignità, la parità di genere, la diversità e l'inclusione.

2.4 Ogni comportamento discriminatorio o offensivo che integri molestia costituisce un'intollerabile violazione della libertà e della dignità della persona e può compromettere l'integrità psicofisica, la fiducia, il morale e la motivazione al lavoro, incidendo negativamente sul clima associativo e sulla prestazione lavorativa.

2.5 La persona oggetto di molestie ha il diritto di ottenere l'interruzione del comportamento molesto e la rimozione delle sue conseguenze, anche mediante l'accesso a procedure idonee a tale scopo.

2.6 Tale Politica ha, infatti, la finalità di:

- a) informare e sensibilizzare dipendenti, collaboratori/collaboratrici e terzi/terze destinatari/e delle attività del gruppo DIGITAL 360 sui loro diritti e sui loro obblighi in merito alla prevenzione e alla rimozione dei suddetti comportamenti;
- b) incoraggiare la segnalazione in buona fede di abusi, discriminazioni o molestie (anche digitali), assicurando la tutela del segnalante da possibili ritorsioni, la riservatezza e la gestione tempestiva di ogni segnalazione.

3. Definizione

3.1 Quando si riferisce alla definizione di molestie nella presente Politica si intende:

- a) «violenza e molestie» che nel mondo del lavoro indica un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un'unica occasione, sia

ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico, incluse le molestie realizzate mediante strumenti digitali (email, chat aziendali, piattaforme digitali o altre tecnologie) e la violenza e le molestie di genere;

b) «violenza e molestie di genere» che indica la violenza e le molestie nei confronti di persone in ragione del loro sesso o genere, o che colpiscano in modo sproporzionato persone di un sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie sessuali.

4. Ambito di applicazione

4.1 I/Le destinatari/e della presente sono dipendenti, collaboratori/collaboratrici, dei/delle terzi/e destinatari/e delle attività del Gruppo DIGITAL 360 e in generale, chiunque operi per conto del gruppo DIGITAL 360;

4.2 La Politica si applica al verificarsi di casi di molestie, denunciati o di cui si abbia altrimenti conoscenza, sul luogo di lavoro o nello svolgimento di ogni attività che veda coinvolto personale appartenente al gruppo DIGITAL 360, a qualunque titolo e qualunque sia la tipologia di rapporto instaurato e il ruolo ricoperto all'interno della società.

5. Attuazione della Politica di prevenzione

5.1 La società:

a) ha il dovere di favorire la prevenzione di abusi e molestie nei luoghi di lavoro e nei luoghi ove si svolgono le attività loro demandate e di attuare una Politica basata sulla tutela della dignità e delle pari opportunità;

b) è tenuta ad assicurare il rispetto della presente Politica e a promuovere la diffusione dei principi in essa contenuti;

c) nel caso in cui si verificchino comportamenti che configurino molestie, ai sensi della presente Politica, ha l'obbligo di assumere le misure ritenute più idonee sotto il profilo organizzativo e gestionale a tutela delle persone coinvolte, ponendo particolare attenzione al ripristino di un ambiente favorevole alle corrette relazioni interpersonali, alla tutela da possibili ritorsioni nei confronti del denunciante e alla tutela della riservatezza di tutte le persone coinvolte;

d) sotto il profilo disciplinare, ha, altresì, l'obbligo di trasmettere tempestivamente la denuncia per le valutazioni di natura disciplinare a cura degli organi competenti.

6. Gestione delle segnalazioni di violazioni della Politica della prevenzione alle molestie

6.1 Fatta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, qualora si verifichi un comportamento che possa integrare molestia nel luogo di lavoro o nei luoghi e nello svolgimento di ogni attività che veda coinvolto personale appartenente al Gruppo DIGITAL360, la persona che si ritenga oggetto di molestie può denunciare tempestivamente e formalmente l'accaduto all'organo competente in materia disciplinare, che avvierà gli opportuni accertamenti al fine di valutare l'eventuale rilevanza disciplinare dei comportamenti denunciati, fatta salva ogni altra forma di

tutela giurisdizionale di cui potrà avvalersi.

6.2 L'organo competente in materia disciplinare che riceve la denuncia, promuove i necessari accertamenti istruttori e, valutata la configurabilità di un comportamento riconducibile a molestia, porrà in essere tutte le iniziative ritenute idonee alla immediata interruzione del comportamento molesto, salvaguardando l'interesse primario della dignità dei/delle dipendenti, collaboratori/collaboratrici e dei/delle terzi/e destinatari/e delle attività del gruppo DIGITAL360 coinvolti nella vicenda e garantendone la riservatezza.

6.3 Qualora dalla fase d'indagine della violazione emergano elementi sufficienti, l'organo competente in materia disciplinare avvia il procedimento disciplinare, che è regolato dal Codice Etico del Gruppo DIGITAL360 secondo le indicazioni della sezione IV – sistema sanzionatorio e del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.

6.4 In attesa della conclusione del procedimento disciplinare, su richiesta di uno o di entrambi gli interessati, l'organo competente per il procedimento disciplinare potrà adottare un provvedimento di trasferimento in via temporanea al fine di ristabilire un clima sereno.

6.5 Gli accertamenti istruttori interni, sollecitati in seguito ad una eventuale segnalazione di molestie, devono essere svolti con la sensibilità necessaria al suo trattamento e nel rispetto dei diritti sia della presunta vittima, che del presunto autore della molestia.

6.6 La procedura deve concludersi nei tempi previsti dalle norme del procedimento disciplinare instaurato e, deve essere tenuta traccia delle operazioni compiute, delle riunioni e degli accertamenti svolti, dei soggetti intervistati e delle soluzioni individuate per dare seguito alla segnalazione.

6.7 L'organo competente in materia disciplinare, accertata la fondatezza della denuncia, ha cura di tutelare la persona che l'ha presentata da qualsiasi forma di ritorsione e vigila sulla effettiva cessazione del comportamento molesto. Ogni caso di ritorsione è valutabile sotto il profilo disciplinare.

6.8 Le competenti strutture valuteranno eventuali azioni disciplinari nei confronti delle persone che denuncino in malafede casi di molestie, nonché provvederanno all'adozione di opportune iniziative a tutela della persona infondatamente denunciata.

6.9 Nei confronti dei dipendenti autori di molestie si applicano i provvedimenti disciplinari previsti dalle disposizioni normative, contrattuali e regolamentari vigenti.

6.10 I comportamenti che si configurano come molestie hanno una rilevanza disciplinare (fatta salva la eventuale rilevanza civile o penale della condotta) e sono sanzionabili secondo le forme e le modalità previste dal vigente CCNL nei confronti dei dipendenti, cui si fa rinvio per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Politica.

7. Segnalazioni tramite canale del whistleblowing

Il Gruppo DIGITAL360 mette a disposizione un canale whistleblowing, gestito tramite apposita Piattaforma e dal Comitato di Segnalazione, per consentire a dipendenti collaboratori/collaboratrici e terzi/e coinvolti/e nelle attività del Gruppo di segnalare eventuali violazioni delle politiche aziendali, incluse quelle relative a molestie, parità di genere e diversity & inclusion. La gestione delle segnalazioni avviene in modo riservato e strutturato, garantendo

la tutela dell'identità della persona segnalante, il rispetto delle procedure interne e della normativa vigente. Il Comitato cura l'istruttoria, il riscontro al segnalante e l'adozione di eventuali azioni correttive o sanzionatorie.

8. Riservatezza e protezione dei dati

8.1 Tutti i soggetti che, operando nelle strutture preposte o in relazione alle funzioni svolte, vengano a conoscenza, a qualsiasi titolo, di segnalazioni o della trattazione di casi di molestie, sono tenuti alla più assoluta riservatezza sui dati personali e sulle informazioni e notizie acquisite al riguardo.

8.2 I soggetti di cui sopra si impegnano ad adottare ogni idonea misura di sicurezza atta ad impedire a soggetti terzi non autorizzati di venire a conoscenza delle informazioni trattate.

8.3 Gli stessi soggetti si impegnano, altresì, a limitare l'utilizzo dei dati personali e di quelli identificativi in modo da escluderne il loro trattamento quando non necessario.

9. Informazione e formazione

9.1 Il gruppo di DIGITAL360 si impegna a:

- a) dare massima diffusione alla Presente Politica al fine di assicurarne la conoscenza;
- b) promuovere iniziative di formazione finalizzate alla sensibilizzazione ed alla prevenzione dei comportamenti configurabili come molestie nel luogo di lavoro.

10. Disposizioni finali

10.1 Eventuali modifiche e/o integrazioni alla Politica, originate da possibili evoluzioni normative nazionali e comunitarie in materia di prevenzione delle molestie sui luoghi di lavoro, saranno inserite nel testo della Politica, in modo da garantire la loro diretta applicabilità.

10.2 La presente Politica entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web <https://www.digital360.it>

Milano, 24/11/2025